



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
TARANTO**

ORDINANZA

- Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto,
- VISTO** il Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12.12.1996 relativo all'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Taranto;
- VISTO** il proprio foglio prot. n. 40553 in data 27.08.2025 con il quale è stata richiesta, tramite il previsto iter gerarchico, la modifica del regolamento del servizio di pilotaggio nel porto di Taranto, comprensiva dell'intesa raggiunta con la locale Autorità di Sistema Portuale, nonché dei previsti pareri delle associazioni di categoria;
- VISTO** il foglio prot. n. 72690 in data 02.09.2025 con il quale la Direzione marittima di Bari ha proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la sopra citata modifica del regolamento del servizio di pilotaggio nel porto di Taranto,
- VISTO** il decreto emanato in data 02.09.2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, relativo all'approvazione, ex art. 95 del Codice della navigazione, del regolamento locale di pilotaggio, trasmesso con dispaccio prot. n. 18781 del 03.09.2026 ed acquisito da questa Capitaneria di porto in pari data con prot. n. 41605;
- RITENUTO** pertanto necessario rendere esecutivo il nuovo "Regolamento del servizio di pilotaggio nel porto di Taranto" approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 02.09.2025;
- VISTI** gli articoli 17, 66, 88 e 95 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 101 e 125 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTI** gli atti d'Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

E' reso esecutivo e vigente l'allegato "Regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Taranto, da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

I contravventori alle disposizioni dell'allegato regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti a norma di legge e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza all'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Taranto e nel portale nazionale www.guardiacostiera.gov.it/, alla sezione "Ordinanze", ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Taranto, data apposizione della firma digitale.

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Leonardo DERI t.a.

IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI SPALLUTO

In Data/On Date:

martedì 8 settembre 2026 15:00:37



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la circolare n. 27532 del 13.10.2017 con cui il Ministero ha diffuso lo schema di regolamento locale di pilotaggio;

VISTA la nota n. 72690 del 2.9.2025 con cui la Direzione marittima di Bari ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale di pilotaggio per il porto di Taranto;

VISTI i pareri delle associazioni di categoria interessate e l'intesa con l'Autorità di sistema portuale competente

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 95 del codice della navigazione, il regolamento locale di pilotaggio per il porto di Taranto nel testo trasmesso dal competente Direttore marittimo ed allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
02.09.2025
15:08:49
GMT+01:00



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pilotaggio svolto dalla Corporazione dei piloti nel porto di Taranto.

Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta ed assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Articolo 1

Corporazione dei piloti

1. Il servizio di pilotaggio è svolto dalla Corporazione dei piloti entro i limiti definiti nei provvedimenti che stabiliscono l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio per il porto di Taranto e per le strutture di ormeggio anche esterne alle dighe foranee.
2. La Corporazione ha sede principale nel porto di Taranto;
3. L'organico è costituito da 6 (sei) piloti (compresi il Capo pilota), salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.
4. La Corporazione deve nominare un medico competente, che, dopo aver valutato e approvato un unico documento di valutazione del rischio ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

Articolo 2

Beni della Corporazione

1. I beni di cui la Corporazione è provvista sono:
 - a) i mezzi nautici di cui all'articolo 3;
 - b) gli uffici della sede nel porto di Taranto siti presso Corso Vittorio Emanuele II, 17; gli immobili sono utilizzati a seguito di contratto di locazione.
 - c) gli arredi delle sedi e le attrezzature tecniche;
- 2.1 beni della Corporazione dei piloti devono risultare nel Registro inventario istituito e redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

Articolo 3

Mezzi nautici

1. Per lo svolgimento del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre di n.3 mezzi nautici di proprietà dei piloti effettivi; essi devono essere di tipo idoneo per lo svolgimento del servizio, dotati di capacità propulsive di adeguata potenza e di apparato radar e/o ais, ovvero di altri sistemi equivalenti stabiliti dall'Autorità marittima; tutte le unità devono essere dotate di ricetrasmittente in VHF/FM, nonché dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; devono inoltre rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
2. Qualsiasi modifica sostanziale anche numerica da apportare ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.
3. I mezzi nautici della Corporazione devono stazionare: in ambito portuale.
4. Un mezzo nautico deve essere sempre pronto a muovere.

5. Le formalità di arrivo e partenza devono essere espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori" e, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento esula dall'attività di pilotaggio a cui la pilotina è asservita.

6. Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della Corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo, devono essere tenute copie autenticate degli stessi.

8. Al personale imbarcato si applica l'articolo 172 bis, comma 1, con la procedura del ruolino unico.

Articolo 4

Dotazioni della sede

La sede operativa dei piloti di Taranto deve essere dotata:

- a) apparato ricetrasmittente in VHF/FM che abbia una portata tale da soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio;
- b) collegamento telefonico con almeno n. 2 linee esterne;
- c) collegamento internet e casella di posta elettronica certificata;
- d) numero adeguato di radio portatili VHF;
- e) numero adeguato di radio portatili VHF antideflagranti (per traffico petrolifero);
- f) numero adeguato di apparecchi per la telefonia mobile;
- g) gruppo di continuità che garantisca il funzionamento della radio in caso di black-out elettrico.

Articolo 5

Polizza assicurativa del pilota

1. Copia del contratto di assicurazione relativo a ciascun pilota, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, deve essere conservata presso la Corporazione. La polizza può anche essere cumulativa.

Articolo 6

Dotazioni del pilota

1. Il pilota che si reca a bordo deve essere sempre dotato almeno di:

- a) ricetrasmittente VHF portatile impostata sul canale di Servizio del porto e apparato di telefonia mobile;
- b) giubbotto salvagente dotato di luci di segnalazione;
- c) scarpe antidrucciolo;
- d) guanti

2. Il pilota deve essere provvisto di un tesserino di riconoscimento, del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" - Ed. 26 aprile 2007.

3. I piloti devono vestire in maniera uniforme, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi, e, comunque, con decoro.

Articolo 7

Imbarco e sbarco del pilota

1. Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare su chiamata della stessa e secondo la programmazione stabilita dall'Autorità marittima.
2. Salvi i casi particolari determinati da avverse condizioni meteo-marine, è obbligo del pilota prendere la nave in entrata e lasciarla in uscita, nel rispetto dei limiti stabiliti per l'obbligatorietà del pilotaggio nei relativi provvedimenti. **Navi in entrata:** 1 miglio dalla congiungente Faro di San Vito - fanale rosso dell'isola di San Paolo se la nave ha pescaggio fino a 16 metri; 2 miglia da detta congiungente se la nave ha pescaggio superiore a 16 metri. **Navi in uscita:** a) dal Mar Grande sulla congiungente Faro di San Vito - Fanale rosso dell'isola di San Paolo se la nave ha pescaggio fino a 16 metri; 1 miglio oltre la predetta congiungente, nel settore di uscita dello schema di separazione del traffico, se la nave ha pescaggio superiore a 16 metri, b) dal bacino portuale ad Ovest di Punta Rondinella nel punto a 0,5 miglia ad Ovest del fanale verde della diga frangiflutti.
3. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettano al pilota di imbarcare/sbarcare in sicurezza, questi dalla pilotina può indicare al Comandante della nave la rotta da seguire, informando l'Autorità marittima.
4. Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità marittima circa la precedenza da accordare alle navi stesse, nel rispetto della programmazione giornaliera e sempre che tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima al riguardo.
5. Qualora i mezzi nautici in dotazione della Corporazione siano momentaneamente indisponibili, il pilota per recarsi a bordo delle navi può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto ritenuti idonei dall'Autorità marittima competente e senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale.

Articolo 8

Rapporto di pilotaggio

1. Il pilota deve dare immediata notizia all'Autorità marittima, nelle forme dalla stessa stabilite, e al Capo pilota di qualsiasi ritardo o incidente, anche nelle operazioni di ormeggio e disormeggio, che si verifichi durante il pilotaggio.
2. Deve altresì redigere un rapporto contenente tutte le notizie idonee a ricostruire l'avvenimento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.
3. Il rapporto deve essere redatto anche quando:
 - a) si siano verificate circostanze che contrastino con le norme contenute nel Regolamento di pilotaggio;
 - b) si siano determinate situazioni di possibile minaccia per la security;
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il pilota venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, deve parimenti informare l'Autorità marittima per iscritto possibilmente in formato elettronico, fornendo almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionale e bandiera della nave;
 - b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
 - c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo;

il pilota non deve iniziare la manovra o, se intrapresa, deve mantenere le navi in condizioni di sicurezza in una zona portuale dove non crei pericolo, disagio o intralcio ad altre unità, in attesa delle disposizioni dell'Autorità marittima.

Articolo 9

Esecuzione della prestazione a bordo

1. Il pilota, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto competente e alle direttive impartite dal Capo pilota o da chi ne fa le veci.
2. Il pilota, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "IMO Pilot Card", e del "Wheelhouse poster", previsti dalla Risoluzione IMO A.601 (15) e presenti a bordo della nave.
3. Il pilota deve accertarsi che le indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 92 del codice della navigazione siano recepite dal Comandante della nave.
4. Il pilota deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto senza il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente.

Articolo 10

Organizzazione del servizio

1. La Corporazione deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine i piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore secondo il turno stabilito dal Capo pilota in base alle istruzioni della Capitaneria di porto di Taranto. Il Capo pilota deve comunicare all'Autorità marittima competente con cadenza settimanale il turno di servizio, e, senza ritardo alcuno, provvede alle sostituzioni in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.
2. Il Capo Pilota deve dare preventivo avviso all'Autorità marittima delle proprie assenze, con comunicazione di rintracciabilità.
3. I piloti in servizio devono avvicinarsi avendo cura che non derivino in alcun caso ritardi nel movimento delle navi.
4. I piloti in turno per i quali è prevista la presenza in stazione e non siano a bordo della nave da pilotare non possono allontanarsi dalla sede senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima competente e sono sempre reperibili ai recapiti telefonici comunicati alla stessa Autorità marittima.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, un pilota si trovi nell'impossibilità di prestare il proprio servizio, deve esserne data immediata comunicazione al Capo pilota, che provvederà per la pronta sostituzione.
6. Ai piloti franchi che, per esigenze di servizio, siano chiamati a prestare la loro opera di rinforzo, è dovuta, oltre alle normali competenze mensili di cui agli articoli 120 e 121 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, una diaria a carico della Corporazione e il cui ammontare è stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi.
7. In caso di assenza per malattia il pilota deve inviare alla Corporazione il certificato medico.
8. La Corporazione si dota di idoneo regolamento assembleare che deve essere depositato presso la sede della Capitaneria di porto di Taranto

Articolo 11

Compiti del Capo pilota

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento di esecuzione per il Codice della Navigazione, il Capo pilota deve:

- a) riferire all'Autorità marittima competente su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo svolgimento del servizio;
- b) segnalare all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione, le assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti;
- c) consentire, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'assenza dei pilota per lo svolgimento dell'attività sindacale;
- d) impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti piloti nel periodo di tirocinio di cui l'articolo 108 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- e) consentire e verificare che i piloti effettivi partecipino ai corsi di formazione necessari al mantenimento della licenza da pilota;
- f) concordare con il medico competente le visite mediche dei piloti e comunicare all'Autorità marittima il nominativo del pilota che si sia rifiutato di sottoporsi a tali visite.

2. In caso di assenza del Capo pilota, tali compiti sono svolti dal pilota con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 12

Fatturazione del servizio

1. L'ordine di introito, di cui all'articolo 135 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve essere bollato, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, firmato dal Capo pilota e vistato dall'Autorità marittima.

2. Gli ordini di introito sono prodotti e firmati su formato digitale.

3. Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, e presentati a questa Capitaneria su formato digitale.

4. Per le prestazioni di pilotaggio in VHF, in mancanza del buono, lo svolgimento della prestazione è certificato da dichiarazione sottoscritta dal Capo pilota sulla base della registrazione audio o, in mancanza di questa, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 e ss. mm. e ll.

Articolo 13

Contabilità della Corporazione e registri

1. Il Capo pilota, alla fine di ogni anno solare, entro il 60 gg., presenta all'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione di cui all'articolo 7, il Rendiconto contabile annuale, approvato dall'Assemblea dei piloti e da lui sottoscritto, secondo il modello predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copia del Rendiconto, vistata dal Comandante del porto, deve essere trasmessa dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. A cura della Corporazione debbono essere istituiti, regolarmente tenuti e compilati:

- a) Libro giornale, o Libro di cassa, con distinte colonne per le singole voci componenti le entrate e le uscite;
- b) Registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
- c) Libro inventario dei natanti e degli altri immobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la Corporazione,

d) Registro della turnistica dei piloti, in cui sono indicati anche i periodi di assenza degli stessi; e) Registro con i turni dei pilotini;

f) altri atti, registri o libri previsti dalle disposizioni vigenti (fiscali, lavoristiche, amministrative, sistemi di qualità, ecc.);

g) un registro contenente cognome, nome, data di nascita e domicilio dei piloti e degli aventi diritto alle quote, che deve essere tenuto nella sede legale della Corporazione a libera consultazione degli aventi diritto e a disposizione dell'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione;

h) Libro dei verbali delle assemblee.

4. La documentazione di cui comma 2 può essere prodotta e firmata in formato digitale.

Articolo 14

Attività di vigilanza e controllo

1. Il Comandante del porto ove ha sede la Corporazione esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità della Corporazione, nonché il potere disciplinare sui singoli piloti.

2. L' Autorità marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Corporazione per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza e che la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sia adeguata.

Articolo 15

Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto

1. Ferma restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio, secondo le disposizioni in vigore per il porto di Taranto , il Comandante del porto, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota.

2. Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio qualora richiedano il servizio devono avvalersi di un pilota della Corporazione, previa comunicazione all'Autorità marittima competente, che stabilisce l'ordine e la precedenza di ingresso/uscita dal porto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

3. Nessun movimento di navi deve essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

Articolo 16

Potere disciplinare e sanzioni

1. Il potere disciplinare sui piloti è esercitato dal Comandante del porto competente per territorio ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

2. Le infrazioni disciplinari commesse dai piloti sono punite a norma dell'articolo 1254 del Codice della Navigazione.

IL DIRETTORE MARITTIMO
Amministratore Vincenzo LEONE